

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1998

che modifica la decisione 95/232/CE concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/173/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che la decisione 95/232/CE della Commissione ⁽³⁾ istituiva un esperimento temporaneo sotto determinate condizioni, inteso a determinare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone;

considerando che, alla luce delle esperienze acquisite nel corso dell'esperimento, destinato a scadere il 31 dicembre 1997, è necessario raccogliere ulteriori informazioni sul piano comunitario allo scopo di giungere a conclusioni appropriate per gli eventuali adattamenti futuri delle disposizioni comunitarie;

considerando pertanto che è opportuno estendere il periodo di sperimentazione nelle stesse condizioni allo scopo di valutare se si dovranno apportare modifiche alle disposizioni comunitarie;

considerando che è necessario non interrompere la continuità dell'esperimento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente

per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 3 e 5 della decisione 95/232/CE, la data del 31 dicembre 1997 è sostituita da quella del 31 dicembre 1998.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 154 del 5. 7. 1995, pag. 22.